

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 3964/2018 r.g. proposto da:

M.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Francesco Romoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Orvieto (TR), alla via Garibaldi n. 17;

- ricorrente -

contro

F.M.E., (cod. fisc. (OMISSIS)) e V.A.M. (cod. fisc. (OMISSIS)), quest'ultima in proprio e nell'interesse di F.M.D. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Maria Luisa Mammoli e Pier Giorgio Avvisati, presso i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via Nazario Sauro n. 16 (studio Avv. Maria Cristina Biolchini);

- controricorrenti -

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

F.M.E. e V.A.M., quest'ultima in proprio e nell'interesse di F.M.D., come sopra rappresentate e difese;

- ricorrenti incidentali -

contro

M.M., come sopra rappresentato e difeso;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositato il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile, o, in subordine, rigettarsi il ricorso principale, ed accogliersi quello incidentale;

udito, per il ricorrenti, l'Avv. F. Romoli, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;

udito, per le controricorrenti, gli Avv.ti. P. G. Avvisati e M. L. Mammoli, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'avverso ricorso, accogliendosi, invece, il proprio ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1. M.M. ed V.A.M., dopo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, regolamentarono nuovamente, tra l'altro, la contribuzione del padre al mantenimento delle figlie M.E. e D., ottenendo dal Tribunale di Terni, il 19/27 febbraio 2014, l'omologa dell'accordo del 9 gennaio 2013, così raggiunto: Euro 700,00 mensili per la prima, nata il (OMISSIS), ed Euro 500,00 mensili per la seconda, nata il (OMISSIS), questi ultimi da corrispondere alla madre, oltre adeguamento ISTAT. 2. Con successivo ricorso del 2 luglio 2016, il M. chiese al Tribunale di Spoleto la modifica delle condizioni suddette, segnatamente l'esclusione o la sensibile diminuzione dell'assegno a favore della figlia E. e la riduzione dell'assegno per l'altra figlia, D., adducendo la sopravvenienza di fatti rilevanti idonei a ridefinire quei rapporti economici, tra cui il nuovo matrimonio contratto dalla V., l'(OMISSIS), con F.P. e l'avvenuta adozione, da parte di quest'ultimo, delle ormai maggiorenni M.E. e D., giusta le sentenze nn. 203 e 220 del 2016 rese dal medesimo tribunale.

2.1. Costituitasi la sola V., la quale si oppose alle avverse domande, chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, l'aumento ad Euro 700,00 mensili dell'assegno di mantenimento per la figlia F.M.D., stanti le sue mutate esigenze, l'adito tribunale dispose la revoca del contributo in favore di F.M.E. e la riduzione dell'assegno mensile per F.M.D. ad Euro 200,00. Tanto sull'assunto che, al di là dell'astratta normativa relativa all'istituto dell'adozione di maggiorenni, nel caso specifico risultava chiaro che il F. si era puntualmente e continuativamente occupato delle esigenze delle figlie adottive, mantenendole, come esposto nel suo ricorso per adozione integralmente recepito nelle due sentenze suddette che lo avevano accolto.

3. La Corte di appello di Perugia, adita con distinti reclami da F.M.E. e da V.A.M., nell'interesse di F.M.D. e previa riunione degli stessi, li accolse con decreto del 29/30 novembre 2017, e pose a carico del M. l'assegno di mantenimento di Euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione, da pagare alla figlia F.M.E., ed altro assegno mensile del medesimo importo per la figlia F.M.D., da corrispondere alla madre V.A.M., ponendo le spese straordinarie da concordarsi a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, e quelle giudiziali di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, a carico del M..

3.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte opinò che: i) l'intervenuta adozione, nelle forme di cui agli artt. 291 c.c. e segg., non eliminava l'obbligo di mantenimento delle figlie a carico del padre M.M.; ii) ai sensi dell'art. 315-bis c.c., il figlio ha diritto di essere mantenuto e che l'art. 337-septies c.c., impone l'obbligo di mantenimento a carico del genitore anche a favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente; iii) su tale obbligo non potevano incidere i rapporti esistenti tra il figlio ed il proprio genitore, nè l'andamento scolastico, che comunque, nel caso di specie, si constatava essere proficuo; iv) l'intervenuta adozione, da parte del F., delle figlie, ormai maggiorenni, del M., non aveva in alcun modo inciso sulle loro condizioni economiche con riguardo ai relativi rapporti con quest'ultimo. La medesima corte riconobbe, altresì, la legittimazione della V. ad agire per ottenere dall'altro genitore il contributo al mantenimento per la figlia con sè convivente, seppure maggiorenne ma non economicamente indipendente.

4. Avverso il descritto decreto, M.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistiti, con unico controricorso, da F.M.E. ed V.A.M., quest'ultima anche nell'interesse di F.M.D., le quali hanno proposto anche ricorso incidentale, recante due motivi, altresì depositando memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Motivi della decisione

1. Le censure di cui al ricorso principale di M.M. prospettano, rispettivamente:

I) "Violazione dell'art. 337-septies c.c.: insussistenza dell'obbligo (generalizzato) di mantenimento del figlio maggiorenne", ascrivendosi alla corte distrettuale di non aver ponderato le circostanze del caso concreto al fine di accertare se F.M.E. e D. fossero meritevoli dell'attribuzione economica. Secondo il ricorrente, un tale vaglio non poteva prescindere dalla preliminare valutazione dei suoi rapporti con le figlie, che erano totalmente assenti, poichè queste non condividevano con lui alcun legame affettivo, progetto educativo o percorso di formazione, dopo che erano state adottate da F.P., nuovo marito della V.. Si afferma, inoltre, che, al di là dell'astratta normativa relativa all'istituto della adozione di maggiorenni, nel caso specifico risultava chiaro che il F. si era puntualmente e continuativamente occupato delle esigenze delle figlie adottive, mantenendole e provvedendo alle loro necessità quotidiane, come emergeva dal ricorso per adozione integralmente recepito nelle due sentenze del Tribunale di Spoleto con cui era disposta l'adozione medesima;

II) "Falsa applicazione degli artt. 291 c.c. e segg., in relazione all'art. 337-septies c.c.", perchè la corte perugina, nel fissare l'assegno di mantenimento posto a carico del M., non aveva tenuto conto del fatto che il F., benchè non obbligato al mantenimento delle due ragazze maggiorenni adottate (peraltro per dare seguito ad una loro espressa richiesta), aveva comunque dichiarato - proprio nel corrispondente procedimento - di avervi provveduto;

III) "Violazione dell'art. 345 c.p.c.: mancata estromissione dei documenti prodotti in sede di reclamo", per avere la corte umbra utilizzato, nel decidere, una lettera del F., prodotta tardivamente e che avrebbe dovuto essere stralciata, con cui questi riferiva di non riuscire a fare fronte alle spese per il mantenimento delle ragazze;

IV) "Statuizione sulle spese ex art. 385 c.p.c.", chiedendosi, con l'accoglimento del ricorso, la riforma della condanna alle spese dei precedenti gradi di giudizio.

2. Le due doglianze di cui al ricorso incidentale di F.M.E. ed V.A.M., anche nell'interesse di F.M.D., recano, invece, rispettivamente, "violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e delle Tabelle 2 e 12 dei parametri ad esso allegati" e "violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 2233 c.c., comma 2", imputando alla corte di merito di non aver liquidato il compenso del proprio legale in misura adeguata all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione.

3. Va immediatamente sgomberato il campo dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso principale così come formulate dalle controricorrenti.

3.1. Invero, il tenore letterale di ciascun motivo di quest'ultimo consente agevolmente di coglierne la effettiva portata con riferimento sia alla individuazione del capo di pronuncia impugnato che alla specifica ragione della censura, sicchè può farsi applicazione del principio secondo cui, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, nè la corretta menzione dell'ipotesi appropriata tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass. n. 12690 del 2018, in motivazione; Cass. n. 19882 del 2013; Cass. n. 6671 del 2003). In tale prospettiva, eventuali erronee o incomplete indicazioni di norme violate nella rubrica del motivo non determinano, ex se, l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (cfr. Cass. n. 12690 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14026 del 2012). Questa impostazione ermeneutica, del resto, è stata

autorevolmente avallata dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 17931 del 2013, hanno affermato che "l'onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato".

3.2. Non pertinente si rivela, poi, il richiamo alla fattispecie di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, posto che, in ordine alla concreta questione giuridica su cui il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi con riferimento ai primi due motivi del ricorso principale (incidenza, o meno, ai fini della domandata revisione delle condizioni economiche del divorzio quanto alla persistenza dell'obbligo di mantenimento di figli maggiorenni degli ex coniugi, della sopravvenuta adozione dei figli stessi da parte del nuovo marito della loro madre), non si rinvencono specifici precedenti di legittimità.

4. Tanto premesso, gli appena menzionati due motivi del ricorso principale del M., di cui è possibile l'esame congiunto attese la chiara connessione, si rivelano fondati esclusivamente nei limiti di cui appresso.

4.1. Giova premettere, in fatto, che i contenuti dei rispettivi atti introduttivi di questo giudizio di legittimità consentono di poter ritenere sostanzialmente incontroverso che: i) M.M. ed V.A.M., dopo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, regolamentarono nuovamente, tra l'altro, la contribuzione del padre al mantenimento delle figlie M.E. e D., ottenendo dal Tribunale di Terni, il 19/27 febbraio 2014, l'omologa del relativo accordo sancito il 9 gennaio 2013, che prevedeva la corresponsione, ad opera del M., di Euro 700,00 mensili alla prima di esse, nata il (OMISSIS), e di Euro 500,00 mensili alla seconda, nata il (OMISSIS), questi ultimi da corrispondere alla madre, oltre adeguamento ISTAT; ii) successivamente alla stipulazione tale accordo, la V., l'(OMISSIS), aveva contratto nuovo matrimonio con F.P., il quale aveva poi proceduto all'adozione delle ormai maggiorenni M.E. e D. (peraltro per dare seguito ad una loro espressa richiesta), dichiarando, altresì, di occuparsi continuativamente delle loro esigenze e di provvedere alle loro necessità quotidiane.

4.2. Si impongono, dunque, alcune considerazioni di carattere generale riguardanti: a) l'ambito della possibile revisione, della L. n. 898 del 1970, ex art. 9, delle statuizioni contenute in una sentenza di divorzio passata in cosa giudicata ed il modus operandi del giudice che di tanto venga richiesto; b) il perimetro operativo dell'art. 337-septies c.c., recante "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni", in particolare del suo comma 1; c) l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, di cui agli artt. 291 c.c. e segg..

4.2.1. Va, allora, ricordato che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, predetto art. 9 (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2 e della L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass. n. 2953 del 2017, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 4768 del 2018 e Cass. n. 11177 del 2019). Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile o di quello di mantenimento dei figli, previsto dalla citata norma, postula, quindi, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a

mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (cfr. Cass. n. 1761 del 2008, in motivazione). Pertanto, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 32529 del 2018, "in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta in base alla menzionata norma, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014). Ciò in quanto i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorchè non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. n. 28436 del 28/11/2017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale)..."

4.2.2. Quanto all'art. 337-septies c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, ed in vigore dal 7 febbraio 2014 unitamente all'intero Titolo IX (Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio), capo II (Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) del Libro primo del menzionato codice, esso dispone, al comma 1, che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Trattasi, evidentemente, di norma da leggersi tenendo conto anche di quanto sancito dall'art. 147 c.c. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, risultante dalla modifica apportatagli dal D.Lgs. predetto), a tenore del quale il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315-bis c.c. e da quest'ultima disposizione, il cui comma 1 prevede che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni. Fin da ora, peraltro, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi: i) "l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, *iure proprio* (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne" (cfr. Cass. n. 32529 del 2018; Cass. n. 9698 del 2001; Cass. n. 1353 del 1999); ii) "il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicchè l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento" (cfr. Cass. n. 6509 del 2017; Cass. n. 26259 del 2005); iii) "la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto" (cfr. Cass. n. 5088 del 2018; Cass. n. 12952 del 2016).

4.2.3. Circa, invece, l'adozione di persona maggiore di età, detta anche adozione ordinaria o civile, oggi disciplinata agli artt. 291 c.c. e segg., essa ha subito, nel tempo, numerosi interventi riformatori, dovuti in larga parte all'evolversi della coscienza sociale in ambito lato sensu "familiare".

4.2.3.1. Invero, secondo l'insegnamento tradizionale, l'istituto dell'adozione rispose ad una funzione squisitamente privatistica consistente nel soddisfare l'interesse dell'adottante alla trasmissione del nome e del patrimonio, mediante la creazione di un vincolo di filiazione artificiale. In considerazione di tali finalità patrimoniali e successorie, l'istituto fu introdotto nel Code civil francese del 1804 e, per gli stessi fini, recepito dal codice civile unitario del 1865, dove fu riservato ai maggiori di diciotto anni (che tuttavia allora non erano ancora maggiorenni, poichè la maggiore età si raggiungeva a ventuno anni). Certo già allora non poteva ignorarsi la valenza personalistica dell'adozione, sia con riguardo all'interesse dell'adottante, rispetto al quale essa rappresentava "un'invenzione pietosa della legge destinata a colmare un vuoto che una sorte avara ed avversa lascia non di rado nella vita di un uomo", sia nei confronti dell'adottato, nascendo l'adozione come atto di generosità in virtù del quale si convertiva "in dovere un'affezione sino ad allora libera ed indipendente". Il carattere "affettivo" dell'adozione costituiva, tuttavia, mero movente psicologico, pressochè irrilevante sotto il profilo della disciplina. Alla luce del diritto positivo, invero, essa si configurava alla stregua di un atto di diritto privato volto alla sola devoluzione del nome e del patrimonio. In tali sensi, del resto, opinava anche la dottrina contemporanea al codice del 1865, la quale, valorizzando alcuni profili della disciplina allora vigente (in particolare, l'art. 208, per il quale "l'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottando", e l'art. 217, che faceva decorrere gli effetti dell'adozione dal giorno della prestazione del consenso medesimo e non dal successivo atto di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria), attribuiva al consenso delle parti l'effetto costitutivo del rapporto adozionale. Proprio in conseguenza della sua natura privatistica, non si determinava l'inserimento dell'adottato nella famiglia dell'adottante, mentre restavano integri i rapporti del primo con la propria famiglia di origine. Stante il carattere patrimoniale dell'istituto, la legge prevedeva, inoltre, una serie di divieti e cautele a tutela degli interessi dei parenti dell'adottante. In tal senso doveva leggersi, principalmente, il divieto di adottare in presenza di propri figli legittimi o legittimati, logica conseguenza della finalità di supplire al difetto di discendenti propria dell'adozione e volto ad evitare che l'istituto si prestasse ad eludere le norme sulla successione necessaria, consentendo di attribuire ad un estraneo una quota maggiore rispetto a quella disponibile. Nella stessa direzione muovevano, poi, il limite minimo di età per adottare, che ancora il legislatore del 1942 fissava al cinquantesimo anno, essendo sensibilmente ridotta a tale data la capacità di procreare; nonché il divieto di adottare più persone, salvo che ciò avvenisse con il medesimo atto. Stante la natura negoziale attribuita all'istituto, si intendeva con tale ultima previsione precludere ad una delle parti la possibilità di modificare unilateralmente i contenuti del rapporto posto in essere. Confermava, infine, il carattere privatistico dell'istituto la norma che richiedeva l'assenso del coniuge e dei genitori legittimi o naturali dell'adottante e dell'adottando, e che, a parere della dottrina, configurava un atto personalissimo ed irrevocabile, esplicitazione di un "potere familiare" volto alla tutela del prevalente interesse della famiglia.

4.2.3.2. Fu il codice del 1942 ad abbandonare la prospettiva esclusivamente privatistica e ad imprimere una prima, fondamentale svolta in chiave personalistica all'istituto, consentendo l'adozione anche dei minori. Tale mutamento ebbe l'effetto di introdurre nell'istituto un valore nuovo: l'interesse del minore. Anche in virtù del dettato costituzionale, si finì, infatti, con il ritenere detto interesse prevalente rispetto a quello dell'adottante a procurarsi un discendente. Si aprì, così, la strada alle riforme apportate dalla L. 5 maggio 1967, n. 431, che, mentre introduceva l'adozione speciale, modificava la disciplina codicistica dell'adozione ordinaria al fine di piegarla all'assolvimento di una funzione esplicitamente assistenziale. Detti mutamenti determinarono, però, al contempo, un arretramento nella tutela delle ragioni, specie patrimoniali, della famiglia legittima. Così, se la riduzione del limite di età per l'adottante a trentacinque o, eccezionalmente, a trent'anni rispondeva essenzialmente allo scopo di dare all'adottato genitori giovani e, nondimeno, dotati del grado di maturità necessaria a compiere una scelta responsabile, di fatto essa fece venir meno l'originaria funzione dell'adozione, di sopperire alla mancanza di una propria discendenza, non potendosi più

escludere una futura filiazione da parte dell'adottante. Lo stesso interesse patrimoniale dell'adottato venne subordinato alla preminente funzione assistenziale, allorchè si consentì a che l'adozione fosse disposta nei confronti di più persone anche con atti successivi.

4.2.3.3. Un ulteriore affievolimento della tutela dei membri della famiglia dell'adottante si ebbe, poi, con la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, che rese possibile l'adozione civile anche in assenza dei prescritti assenti, ove il rifiuto fosse apparso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, ovvero l'assenso non avesse potuto essere prestato per incapacità o irreperibilità della persona. Un vero e proprio potere di veto rispetto alla decisione adottiva permaneva solo in capo ai genitori esercenti la potestà sull'adottando ed ai coniugi conviventi dell'adottato e dell'adottante. Peraltro, la dottrina osservava come un rifiuto ingiustificato da parte dei genitori avrebbe potuto essere superato mediante una pronuncia di decadenza dalla potestà ai sensi dell'art. 330 c.c., ovviamente ove si fosse ritenuto integrato uno dei fatti previsti dalla norma. Rispetto al coniuge convivente dell'adottante, invece, l'insuperabilità del rifiuto veniva interpretato come conseguenza della mutata funzione dell'adozione, che adesso faceva apparire come naturale l'instaurarsi della convivenza tra adottato minorenni ed adottante, e serviva di conseguenza a garantire da possibili turbamenti "l'armonia spirituale della famiglia" di quest'ultimo.

4.2.3.4. Le modifiche appena menzionate sono passate pressochè indenni attraverso la novella del 4 maggio 1983, n. 184. Allo scopo di risolvere le problematiche connesse alla coesistenza di due istituti, l'adozione speciale e quella ordinaria, entrambi applicabili ai minori, il legislatore ha, in questa occasione, confinato l'applicabilità dell'adozione codicistica ai soli maggiorenni. Si è in tal modo voluta restituire all'istituto la funzione patrimoniale per la quale era stato concepito. Ciò ha condotto ad eliminare dal codice quelle disposizioni che avevano piegato l'adozione civile a finalità di carattere assistenziale, in primis la norma attributiva della potestà all'adottante (art. 301). La natura del vincolo instaurato con l'adottato torna, dunque, a connotarsi in chiave essenzialmente patrimoniale giacchè, salva l'assunzione del cognome, esso si limita a far conseguire all'adottato i soli diritti successori ed alimentari. L'adozione cd. ordinaria continua, pertanto, a rispondere, in primo luogo, alla già descritta funzione tradizionalmente accordata; quantomeno, è proprio in vista di tale funzione che ne sono definiti presupposti, condizioni ed effetti nella disciplina delineata dagli artt. 291 c.c. e segg..

4.2.3.5. Appare tuttavia innegabile che lo strumento dell'adozione de qua si presti ad essere utilizzato anche con ben altra finalità, almeno in tutti i casi in cui l'adottando, sebbene maggiore di età, sia inserito di fatto in un consorzio familiare, in cui si avverta un'insistente esigenza di assicurare una piena legittimazione, sul piano giuridico, ad una realtà già in atto sul piano dei sentimenti e delle relazioni personali. Si pensi, ad esempio, alla idoneità dell'adozione predetta, ritenuta da parte della dottrina, a "dare veste giuridica al rapporto personale ed affettivo che spesso si costituisce tra coniuge e figlio dell'altro coniuge, vedovo o divorziato, o a quello creatosi a seguito di un affidamento (non temporaneo) che si è prolungato ma non può evidentemente proseguire oltre la maggiore età". E' proprio alla contrapposizione fra le susesposte esigenze che appare riconducibile l'andamento altalenante degli interventi giurisprudenziali. Laddove all'adozione si attribuisce il ruolo di costituire (ovvero di riconoscere l'esistenza di) una famiglia, giocoforza è il tentativo di assimilare lo strumento delineato nel codice alle forme di adozione dei minori; qualora, invece, l'adozione dei maggiori di età sia confinata entro il ruolo tradizionalmente riconosciute, non potrà che derivarne un'applicazione rigorosa e restrittiva delle norme codicistiche, giustificata dalla loro autosufficienza e sostanziale estraneità alle problematiche proprie delle situazioni di abbandono dei minori e dei rimedi di volta in volta apprestati dall'ordinamento in funzione di una loro adeguata protezione. Proprio in quest'ottica, del resto, va inquadrato il dibattito che, nel corso degli ultimi decenni, ha visto spesso contrapposte la Corte costituzionale, fedele alla concezione, per così dire, tradizionale dell'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, e la Corte di cassazione, la quale, in diverse occasioni, ha sostenuto l'opportunità di un'applicazione meno rigida di tale strumento, evidenziandone piuttosto i punti di contatto che quelli di divergenza rispetto alle forme di adozione dei minori e spingendosi sino al punto di "forzare" la lettera degli artt. 291 c.c. e segg.. Se, dunque,

la Consulta ha più volte ribadito la bontà del sistema dell'adozione dei maggiori di età - come risultante dai diversi interventi normativi che si sono sovrapposti alla disciplina dell'adozione originariamente delineata nel codice civile - facendo leva essenzialmente sulla funzione ad essa tipicamente assegnata, la Cassazione ha offerto delle interpretazioni coraggiosamente innovative, spinta dall'esigenza di sostenere l'aspirazione dei privati alla formazione di nuclei familiari stabili e dalla ferma volontà di salvaguardarne l'unità, assumendosi, con ciò, la responsabilità di sconfessare più o meno apertamente le posizioni più prudentemente mantenute dal Giudice delle leggi. Basti pensare alle pronunce attinenti alla derogabilità dei requisiti di età richiesti per procedere all'adozione.

4.3. Tanto premesso, questo Collegio intende proseguire in quell'indirizzo interpretativo meno rigido dell'istituto in questione di cui si è detto, nell'intento, appunto, di privilegiarne l'aspirazione (anche) alla formazione di nuclei familiari stabili, soprattutto allorquando l'adottato maggiorenne - come ragionevolmente verificatosi nella odierna fattispecie, alla luce della situazione fattuale, pressochè incontrovertibile, descritta nel precedente p. 4.1. - sia già inserito, di fatto, in un contesto familiare, in cui si avverta l'esigenza di assicurare una piena legittimazione, sul piano giuridico, ad una realtà già in atto sul piano dei sentimenti e delle relazioni personali.

4.3.1. Tanto, si badi, non per farne derivare il sorgere di obblighi giuridici, tra adottante ed adottato, al di fuori di quanto desumibile dalla specifica disciplina codicistica (cfr. art. 300 c.c., comma 2, che, nell'escludere espressamente soltanto l'insorgere di alcun rapporto civile tra adottante e famiglia dell'adottato, e tra adottato e parenti dell'adottante, salve le eccezioni di legge, evidentemente non disconosce la nascita di analoghi rapporti direttamente tra adottante ed adottato. Si vedano anche l'art. 433 c.c., n. 3, che indica pure gli adottanti tra le persone obbligate a prestare gli alimenti, nonchè l'art. 436 medesimo codice, secondo cui l'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori), ma, quantomeno, al più limitato scopo di attribuire rilevanza alla situazione fattuale da essa determinata come circostanza valutabile laddove il genitore dell'adottato, già tenuto al suo mantenimento, chieda procedersi alla revisione del relativo contributo.

4.3.1.1. Non si intende, ovviamente, affermare che l'adottante abbia l'obbligo giuridico di contribuire al mantenimento del da lui adottato figlio maggiorenne di colei che, già divorziata, abbia sposato, nè che il padre di colui che poi sia stato adottato non sia più tenuto ad un tale mantenimento: nel primo caso, infatti, mancherebbe la norma impositiva di detto obbligo (non sembrando essa individuabile nel già citato art. 436 c.c., riguardante il più limitato obbligo agli alimenti, che postula, però, giusta l'art. 438 c.c., comma 1, l'esistenza di uno stato di bisogno, difficilmente ipotizzabile se il padre ottemperi al suo obbligo di mantenimento); nel secondo, invece, ci si troverebbe in aperto contrasto con l'art. 300 c.c., comma 1, a tenore del quale, l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

4.3.1.2. Si vuol dire, invece, che laddove l'adottato maggiorenne si trovi stabilmente inserito, di fatto, nel contesto familiare creatosi per effetto del matrimonio contratto da sua madre con l'adottante, il quale, benchè a tanto non obbligato giuridicamente, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle sue esigenze e necessità quotidiane, si è in presenza di una circostanza fattuale che, ove sopravvenuta rispetto agli accordi già esistenti tra i suoi genitori circa il suo mantenimento, non può essere sottratta all'esame del giudice eventualmente adito da uno di essi con domanda di revisione delle condizioni di quel mantenimento. Ciò perchè è assolutamente intuitivo che, in una ipotesi come quella appena descritta, l'entità di quest'ultimo ben potrebbe essere variata (se significativamente, o meno, spetterà al giudice accertarlo) per effetto dell'apporto economico comunque fornito anche dall'adottante alle necessità ed ai bisogni dell'adottato.

4.4. Calando, allora, tali affermazioni generali nella vicenda oggi all'esame di questa Corte, va sicuramente ribadito (confermandosi, in parte qua, il decreto impugnato) che M.M. è tuttora tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie F.M.E. e D., malgrado la loro maggiore età e l'avvenuta loro adozione da parte di F.P. In proposito è sufficiente, da un lato, richiamare le già riportate pronunce di legittimità (Cass. n. 32529 del 2018; Cass. n. 9698 del 2001; Cass. n. 1353 del 1999) secondo cui

l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori; dall'altro, rimarcare che, giusta il tenore letterale del provvedimento oggi impugnato, nessuna dimostrazione di eventuali condotte negligenti di F.M.E. e D., quanto alla ricerca di un'occupazione, è stata fornita dall'odierno ricorrente principale, laddove, invece, come si è già riferito, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 5088 del 2018; Cass. n. 12952 del 2016).

4.5. Del resto, il persistere di un siffatto obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie, benchè maggiorenni, nemmeno potrebbe essere escluso per il solo fatto della sopravvenuta loro adozione, ex art. 291 e ss. c.c., da parte del F., stante il chiarissimo disposto dell'art. 300 c.c., comma 1 (l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge).

4.6. Fermo tutto ciò, è ragionevolmente innegabile che l'entità di un tale mantenimento non possa non tener conto della duplice circostanza fattuale che (i) F.M.E. e D., per effetto dell'adozione fattane da F.P. (peraltro per dare seguito ad una loro espressa richiesta), sono ormai stabilmente inserite nel contesto familiare creatosi per effetto del matrimonio contratto con quest'ultimo dalla loro madre, e che (ii) il F. abbia provveduto continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle loro esigenze e necessità quotidiane: l'attuale entità di detto mantenimento dovuto dal M., quindi, ben potrebbe essere variata per effetto dell'apporto economico comunque fornito anche dall'adottante alle necessità ed ai bisogni dell'adottato.

4.7. Di tanto la corte distrettuale non dimostra di aver avuto reale ed effettiva contezza, non avendo minimamente spiegato le ragioni del suo genericissimo assunto per cui "l'intervenuta adozione delle predette (M.E. e D.. Ndr) da parte di F.P. non ha in alcun modo inciso sulle loro condizioni economiche con riguardo ai loro rapporti con il M.": affermazione che si rivela apodittica ed affatto equivoca, posto che non è chiaro se, nell'ottica del giudice a quo, la mancata incidenza fosse da ricondursi alla mera interpretazione in chiave strettamente tradizionale dell'istituto dell'adozione del maggiorenne (finalizzato, quindi, solo a soddisfare l'interesse dell'adottante alla trasmissione del nome e del patrimonio, mediante la creazione di un vincolo di filiazione artificiale), oppure agli esiti di un accertamento fattuale comunque effettuato (ed, in tal caso, oggi non ulteriormente sindacabile se non nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui applicabile *ratione temporis*, risalendo il decreto impugnato al 30 novembre 2017).

4.7.1. Esclusivamente in questi limiti, dunque, può ritenersi sussistente, nella specie, la violazione dell'art. 337-septies c.c., in combinato disposto con la L. n. 898 del 1970, art. 9 (nella parte in cui consente la modifica degli accordi economici degli ex coniugi quanto al mantenimento dei figli, ove sopravvengano significativi fatti nuovi) e della disciplina dell'adozione del maggiore di età (artt. 291 c.c. e segg.) da interpretarsi, appunto, nel meno rigido modo di cui si è ampiamente detto in precedenza, attribuendo ad essa il ruolo di favorire la costituzione (ovvero di riconoscere l'esistenza di) una famiglia. Nei soli sensi predetti, quindi, i primi due motivi del ricorso principale meritano accoglimento.

5. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato perchè, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, il reclamo avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni del divorzio resi dal tribunale ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, costituisce un mezzo d'impugnazione, ancorchè devolutivo, e come tale ha per oggetto la revisione della decisione adottata in primo grado, nei limiti del devolutum e delle censure formulate, in correlazione alle domande formulate in quella sede; con la conseguenza che in sede di reclamo, mentre possono essere allegati, stante la libertà di forme proprie del procedimento, fatti nuovi, non possono essere proposte

domande nuove, che snaturerebbero il reclamo stesso quale mezzo d'impugnazione, come tale avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento (cfr. Cass. n. 3924 del 2012, che ha escluso anche la proponibilità, in tale reclamo, di nuove eccezioni in senso stretto; Cass. n. 1761 del 2008; Cass. n. 14022 del). La possibilità di allegare fatti nuovi, stante la libertà delle forme proprie del procedimento, e la conseguente necessità di doverne consentire la corrispondente attività asseverativa, esclude, dunque l'applicabilità, in tale sede, del disposto dell'art. 345 c.p.c., quanto al divieto di produrre nuovi documenti, nemmeno essendo stata adombrata, nell'odierna doglianza, un'eventuale violazione del contraddittorio in ordine a quelli asseritamente prodotti in sede di reclamo.

6. Il quarto motivo del ricorso principale, così come entrambe le doglianze del ricorso incidentale di V.A.M., F.M.E. e D., sono evidentemente assorbiti.

7. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, ritenendosene infondato il terzo ed assorbito il quarto insieme ai due motivi del ricorso incidentale. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame alla stregua del seguente principio di diritto:

"In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento di figli maggiorenni, non autosufficienti, degli ex coniugi, la sopravvenuta adozione di quei figli effettuata dal nuovo marito della madre, da cui derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi per effetto del nuovo matrimonio contratto da quest'ultima, costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione, o meno, della sola entità di tale mantenimento, dal giudice adito ai sensi della L. n. 878 del 1970, art. 9, ove risulti che l'adottante, benchè privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati".

7.1. Al giudice di rinvio è affidata anche la statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità.

8. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiarandone infondato il terzo ed assorbito il quarto insieme ai due motivi del ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi alla stregua del principio di diritto di cui p. 7 della motivazione, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

Avv. Paolo Brugnera

Partner